

(N. 547)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 1949 (V. Stampato N. 516-Urgenza)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro del Commercio con l'estero

(BERTONE)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 LUGLIO 1949

Costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico
e disciplina della circolazione dei film esteri parlati in lingua italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1954 il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali, parlati in lingua italiana, di lunghezza superiore ai mille metri, è subordinato al versamento da parte delle ditte interessate della somma di lire 2.500.000 per ciascun film,

da effettuarsi presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro, contro il rilascio di apposito buono.

Per i film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai mille metri, anche se già muniti del nulla osta di proiezione in pubblico, dovrà essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, un versamento di lire 1.000.000, se i film siano stati sdoganati tra il 1° gennaio 1949 e la data di

entrata in vigore della presente legge. A tali effetti è considerata la data di sdoganamento risultante dalla bolletta di importazione della copia necessaria al perfezionamento del doppiaggio del film.

Qualora sia stato già rilasciato il nulla osta di proiezione in pubblico, i versamenti di cui al comma precedente debbono essere effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempimento il nulla osta è revocato.

Art. 2.

I produttori di pellicole riconosciute nazionali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1947, n. 379, e per le quali il nulla osta di proiezione in pubblico sia stato concesso dopo l'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad ottenere il nulla osta di proiezione in pubblico di un film non nazionale parlato in lingua italiana per ogni film nazionale prodotto con l'esonero dal pagamento delle somme di cui all'articolo precedente. Tale diritto è trasferibile.

L'utilizzazione del nulla osta con l'esonero di cui al comma precedente è subordinata all'espresso parere della Commissione consultiva per la cinematografia.

Art. 3.

Le somme versate a norma dell'articolo precedente costituiranno uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro, da destinarsi esclusivamente alla concessione di finanziamenti per la produzione cinematografica nazionale.

La gestione del fondo suddetto sarà tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ma sottoposta alla vigilanza, ai controlli e alle modalità previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504.

Art. 4.

Per le operazioni di finanziamento a carico del fondo speciale il tasso di interesse non potrà superare di oltre il 0,50 per cento il tasso ufficiale di sconto.

Art. 5.

Le domande per ottenere i finanziamenti a carico del fondo speciale dovranno essere corredate oltrechè dei documenti richiesti dalla Sezione autonoma della Banca Nazionale del Lavoro, anche di un parere tecnico espresso da uno speciale Comitato costituito presso la Commissione consultiva per la cinematografia.

Art. 6.

Il buono di cui all'articolo 1 è nominativo, infruttifero e trasferibile previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero del commercio con l'estero; esso è esente da imposta e sovrimposta di negoziazione e da tassa di bollo.

Il buono sarà rimborsato trascorsi dieci anni dalla data del rilascio con le disponibilità provenienti dal realizzo degli investimenti effettuati con il fondo speciale di cui all'articolo 3.

Il buono non presentato al rimborso entro due anni successivi alla data di scadenza si intende prescritto.

Art. 7.

Alla scadenza del termine entro cui deve avvenire il rimborso dei buoni emessi nell'ultimo anno di applicazione della presente legge sarà provveduto alla liquidazione del fondo speciale, ed alla destinazione delle eventuali eccedenze attive secondo le modalità da stabilirsi dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo.

Art. 8.

Alle operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro ai sensi della presente legge è esteso il trattamento fiscale previsto nel regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704.

Art. 9.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per la proiezione in pubblico di film esteri in versione originale con o senza sottotitoli in lingua italiana.

Art. 10.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo il parere della Commissione consultiva per la cinematografia, potranno essere determinate annualmente le modalità e le percentuali per il noleggio dei film nazionali e di quelli non nazionali autoriz-

zati a circolare nella versione italiana, a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI.